

## CREDITO DI IMPOSTA PER LE COMMISSIONI SU PAGAMENTI ELETTRONICI

Da agosto 2020 è possibile utilizzare il credito di imposta relativo alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con mezzi di pagamento tracciabili.

Informativa n. 53/2020

Riferimenti normativi D.L. n. 124/2019 conv. con mod. dalla Legge n. 157/2019  
Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 181301 del 29/04/2020  
Provvedimento Banca di Italia del 21/04/2020



L'art. 22 del D.L. 124/2019 ha introdotto un credito di imposta a favore degli esercenti attività di impresa, arte o professioni che nell'anno d'imposta precedente abbiano avuto ricavi o compensi non superiori a 400.000 Euro, per le commissioni addebitate in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da privati (si veda l'Informativa Unistudio n. 4/2020).

Il credito d'imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate:

- mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari o con altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili;
- in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di **consumatori finali dall'1/07/2020. Le transazioni agevolate riguardano quindi esclusivamente le cessioni di beni/prestazioni di servizi nei confronti dei privati.**

Il credito di imposta:

- **è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa relativa alle commissioni;**
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES e IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex. art. 61/109 del TUIR.

L'agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli "aiuti de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

Per consentire ai contribuenti di quantificare il credito di imposta gli operatori finanziari devono:

- trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per controllare la spettanza del credito di imposta;
- trasmettere all'esercente, mensilmente e telematicamente, l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte. La trasmissione è effettuata mediante un formato che garantisca l'integrità/inalterabilità (ad esempio tramite PEC o mediante pubblicazione sul sito dell'operatore finanziario) entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. **Quindi, la prima comunicazione relativa al mese di luglio 2020 sarà trasmessa entro il 20/08/2020.**

Operativamente si deve quindi:

1. chiedere ai gestori le modalità di comunicazione del prospetto riepilogativo delle commissioni addebitate (molti gestori hanno già comunicato via mail ai loro clienti le modalità di reperimento del prospetto);
2. recuperare la comunicazione in oggetto;
3. **coloro che hanno affidato a Unistudio la predisposizione e il pagamento dei modelli F24** e intendono utilizzare il credito di imposta, dovranno inviare copia della suddetta comunicazione al proprio referente **almeno 5 giorni lavorativi precedenti l'invio del modello F24 in cui si intende utilizzare in compensazione il credito;**
4. **coloro che gestiscono autonomamente** i pagamenti dei modelli F24 dovranno predisporre un prospetto con l'indicazione dell'ammontare dei crediti di imposta maturati e dei relativi utilizzi; tale prospetto, unitamente ai modelli F24 con utilizzo in compensazione dei crediti di imposta, verranno richiesti l'anno prossimo dallo Studio al fine della corretta compilazione della Dichiarazione dei Redditi.

Cordiali saluti.